

CCNL Lavoro domestico - Accordo

del 28 settembre 2020

Costituzione delle parti

Il 28.9.2020,

tra:

- Fidaldo - Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld e Adlc, rappresentata dal Presidente;

- Domina - Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico, rappresentata dal Segretario Generale;

e

- Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dalla Segretaria Generale e dalla Responsabile Nazionale del settore;

- Federazione Italiana Sindacati addetti ai servizi commerciali e affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale e dalla Responsabile Nazionale del settore;

- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs), rappresentata dal Segretario Generale e dalla Responsabile Nazionale del settore;

- Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo (Federcolf), rappresentata dalla Segretaria Generale;

si è svolto un incontro, in videoconferenza, tra le Parti stipulanti il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Premessa

Le Parti come sopra costituite, hanno rilevato l'opportunità di meglio chiarire, sotto il profilo letterale e nella determinazione delle tabelle retributive, la volontà già espressa l'8.9.2020 con la sottoscrizione del C.C.N.L..

Al fine concordano le seguenti variazioni al testo contrattuale e allo schema tabellare.

Articolo 9

Inquadramento dei lavoratori – Nota a verbale

Dopo il comma 4 va aggiunto il seguente comma:

5. Le Parti firmatarie, in merito al profilo c) "Assistente familiare educatore formato" inquadrato nel livello D Super, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura professionale dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. "Legge Iori" (art. 1, commi 594 e seguenti, L. n. 205 del 2017).

Articolo 17

Ferie

Comma 5

Le parole "al comma 7" vanno sostituite con le parole "al comma 8".

Testo risultante: Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Articolo 27

Malattia

Comma 7

Le parole “ai punti 1, 2, 3” vanno sostituite con le parole “alle lettere a), b) e c)”.

Testo risultante: Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura.

Articolo 29

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Comma 5

Al termine del comma 5 va aggiunta la dicitura: “nei casi di legge”.

Testo risultante: La denuncia all’Inail deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza nei casi di legge.

Articolo 37

Scatti di anzianità

Nota a verbale

Il testo della nota va sostituito con il seguente.

Testo risultante: Nota a verbale - Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Chiarimenti a verbale (a chiusura del C.C.N.L.)

Il testo del chiarimento a verbale di cui al comma 5 va sostituito con il seguente.

Testo risultante:

5) per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.

Tabella retributive

Si allegano le tabelle retributive rielaborate alla luce delle seguenti variazioni:

Tabella H:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dall’1.10.2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dall’1.1.2021, viene previsto un valore mensile specifico per i lavoratori della Tabella B (euro 81,10);

Tabella I:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dall’1.10.2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dall’1.1.2021, viene variato il valore orario (euro 0,58);

Tabella L:

tanto nello schema tabellare riferito ai valori decorrenti dall’1.10.2020 che in quello riferito ai valori decorrenti dall’1.1.2021, vengono espressi soltanto i valori mensili, fermo restando che le Parti divulgheranno i valori mensili anche per i lavoratori della tabella B ed orari, comprensivi della rivalutazione come da art. 38 C.C.N.L., entro la data dell’1.10.2021.

Viene, inoltre, specificato anche nelle tabelle che l’entrata in vigore di detta indennità è prevista per l’1.10.2021.

Le Parti si impegnano a diffondere esclusivamente il testo contrattuale sottoscritto l'8.9.2020 nella versione come sopra emanata.

Minimi retributivi

Valori decorrenti dall'1.10.2020 (ad eccezione della Tabella 1, che decorre dall'1.10.2021) - L'indicazione degli ulteriori valori della Tabella L è rimandata alla data di applicazione della tabella medesima.

	Tabella A		Tabella B	Tabella C	Tabella D		Tabella E
	Lavoratori conviventi art. 14 – Comma 1, lettera a)		Lavoratori conviventi ad orario ridotto art. 14	Lavoratori non conviventi art. 14 – comma 1	Assistenza notturna art. 10		Presenza notturna Art. 11
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili		Valori mensili
Liv. Unico							668,54
A	636,71			4,62			
AS	752,48			5,45			
B	810,56		578,83	5,78			
BS	868,24		607,78	6,13	998,47		
C	926,14		671,49	6,48			
CS	984,01			6,83		1.131,60	
D	1.157,65	171,18		7,88			
DS	1.215,53	171,18		8,22		1.397,89	

	Tabella G	Tabella H			Tabella I		Tabella L	Tabella M			
	Lavoratori di cui art. 14 – Comma 9	Indennità art. 34 – Comma 3 (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino)			Indennità art. 34 – Comma 4 (Addetto a più persone non autosuff.)		Indennità art. 34 – comma 7 (Lavoratori certificati Uni/1766/2019)	Indennità (vitto e alloggio)			
	Valori orari	Valori mensili	Valori mensili lavoratori tab. B	Valori orari	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili	Pranzo e/o cola.	Cena	Alloggio	Totale indennità
Liv. Unico											
A											
AS											
B							8,00				
BS		115,76	81,10	0,70			10,00	1,96	1,96	1,69	5,61
C											
CS	7,35				100,00	0,58	10,00				
D											
DS	8,96				100,00	0,58					

Valori decorrenti dall'1.01.2021 (saranno oggetto di rivalutazione come da art. 38 nel mese di gennaio 2021). Si precisa che la Tabella L decorre dall'1.10.2021.

	Tabella A		Tabella B	Tabella C	Tabella D		Tabella E
	Lavoratori conviventi art. 14 – Comma 1, lettera a)		Lavoratori conviventi ad orario ridotto art. 14	Lavoratori non conviventi art. 14 – comma 1	Assistenza notturna art. 10		Presenza notturna Art. 11
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili		Valori mensili
Liv. Unico							677,78
A	645,50			4,69			
AS	762,88			5,53			
B	821,55		585,83	5,86			
BS	880,24		616,18	6,22	1.012,27		
C	998,94		680,71	6,57			
CS	997,61			6,99		1.147,24	
D	1.173,65	173,55		7,99			
DS	1.232,33	173,55		8,53		1.417,21	

	Tabella G	Tabella H			Tabella I		Tabella L	Tabella M			
	Lavoratori di cui art. 14 – Comma 9	Indennità art. 34 – Comma 3 (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino)			Indennità art. 34 – Comma 4 (Addetto a più persone non autosuff.)		Indennità art. 34 – comma 7 (Lavoratori certificati Uni/1766/2019)	Indennità (vitto e alloggio)			
	Valori orari	Valori mensili	Valori mensili lavoratori tab. B	Valori orari	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili	Pranzo e/o cola.	Cena	Alloggio	Totale indennità
Liv. Unico											
A											
AS											
B							8,00				
BS		115,76	81,10	070			10,00	1,96	1,96	1,69	5,61
C											
CS	7,45				100,00	0,58	100,00				
D											
DS	8,98				100,00	0,58					